



Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 2020²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 13 dicembre 2019³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

1 RS 101
2 FF 2020 6219
3 RU ...; FF 2020 6303
4 RS 0.362.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1^{bis}

1^{bis} La Confederazione collabora con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen. Tale collaborazione prevede in particolare la messa a punto di strumenti di pianificazione sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁶ all'attenzione di tale agenzia.

Art. 71 cpv. 2

² Nell'adempimento dei compiti, in particolare di quelli secondo il capoverso 1 lettere a e b, il DFGP può collaborare con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen.

Art. 71a cpv. 1

¹ La SEM e i Cantoni partecipano alle operazioni internazionali di rimpatrio in virtù del regolamento (UE) 2019/1896⁷; essi mettono a disposizione il personale necessario. Per tali operazioni la Confederazione accorda ai Cantoni degli indennizzi. Il Consiglio federale disciplina l'importo e le modalità degli indennizzi.

Art. 109f cpv. 2 lett. d

² Il sistema d'informazione serve a:

- d. trasmettere statistiche e dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen sulla base del regolamento (UE) 2019/1896⁸.

⁵ RS 142.20, nella versione RU 2019 1413.

⁶ Regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.

Art. 111a, rubrica e cpv. 2

Comunicazione di dati

² La SEM trasmette i dati personali di cui all'articolo 105 capoverso 2 all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen, se quest'ultima ne necessita per lo svolgimento dei compiti conformemente all'articolo 87 paragrafo 1 lettera b del regolamento (UE) 2019/1896⁹. Tale comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1^{bis}.